



Docenti per le scuole specializzate superiori

I docenti preposti all'insegnamento professionale superiore insegnano nelle scuole specializzate superiori. Essi veicolano le competenze necessarie al conseguimento dei diversi diplomi federali SSS.

	Requisiti	Spiegazioni
Qualifica professionale Art. 12 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 Ordinanza DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle SSS	Titolo di studio di una scuola specializzata superiore o titolo universitario nelle materie d'insegnamento; oppure qualifica professionale equivalente.	Se per un determinato campo d'insegnamento non esiste un titolo di studio corrispondente, per impartire la formazione in tale ambito è possibile reclutare personale con un'esperienza pratica e conoscenze nel settore. La decisione in merito alla valutazione degli apprendimenti acquisiti spetta all'organizzazione responsabile di ogni formazione professionale. La decisione in merito alle qualifiche professionali equivalenti spetta all'autorità cantonale nella sua funzione di datore di lavoro. Ciò avviene nel quadro di un rapporto di lavoro già esistente o previsto.
Art. 69 e 70 OFPr	Il riconoscimento dei diplomi esteri può essere richiesto alla SEFRI.	Link per ulteriori informazioni . Il certificato della qualifica professionale deve essere presentato prima dell'inizio della formazione pedagogico-professionale.



	Requisiti	Spiegazioni
<p>Qualifica pedagogico-professionale Art. 12 cpv. 1 lett. b Ordinanza DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle SSS</p> <p>Art. 76, cpv. 2 – 4 OFPr</p> <p>Art. 69 e 70 OFPr</p>	<p>Formazione di 1800 ore di studio per docenti a titolo principale;</p> <p>formazione di 300 ore di studio per docenti a titolo accessorio; oppure</p> <p>qualifica pedagogico-professionale equivalente.</p> <p>Il riconoscimento dei diplomi esteri può essere richiesto alla SEFRI.</p>	<p>L'attività formativa a titolo accessorio è esercitata a complemento di un'attività professionale nel settore in cui i docenti dispensano la formazione. L'attività professionale in tale settore deve corrispondere ad un impegno almeno pari al 50 per cento del tempo lavorativo settimanale. Esempio: ingegnere del legno SUP con un'attività in proprio che insegna un giorno alla settimana in una scuola specializzata superiore.</p> <p>La validazione degli apprendimenti acquisiti non è possibile.</p> <p>I contenuti dei cicli di studio sono stabiliti nel programma quadro d'insegnamento per responsabili della formazione professionale. (link: Programma quadro).</p> <p>La Commissione federale per responsabili della formazione professionale decide in merito alle qualifiche pedagogico - professionali equivalenti. Essa ha pubblicato raccomandazioni in merito al computo delle formazioni pedagogiche di carattere propedeutico offerte dal mercato (link: Raccomandazioni).</p> <p>Link Riconoscimento di diplomi stranieri.</p>
<p>Titolo pedagogico-professionale Art. 40 cpv. 1 OFPr</p>	<p>Al termine di un ciclo di studio pedagogico - professionale viene rilasciato un diploma federale o un diploma riconosciuto a livello federale.</p>	<p>I diplomi federali possono essere rilasciati dagli istituti di formazione federali. Gli altri istituti di formazione ottengono il riconoscimento dei diplomi nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'. I cicli di studio riconosciuti sono pubblicati al seguente link (solo francese e tedesco: procedura di riconoscimento della SEFRI concluse e ancora in corso).</p>



	Requisiti	Spiegazioni
Recupero della qualifica pedagogico-professionale Art. 40 Abs. 2 OFPr	I docenti che all'inizio dell'attività non soddisfano i requisiti pedagogico - professionali devono conseguire la qualifica corrispondente entro cinque anni.	Quale data di riferimento vale la data di inizio del rapporto di lavoro.
Disposizione transitoria dal vecchio al nuovo diritto Art. 23 cpv. 3 Ordinanza DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle SSS	Sono qualificate le persone che al 1° aprile 2005 possono vantare cinque anni di insegnamento.	La disposizione transitoria permette ai docenti già esperti di continuare l'attività presso le scuole specializzate superiori. Questo non comporta però l'ottenimento automatico del diploma, che può essere rilasciato solamente a chi soddisfa i criteri secondo l'articolo 12 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle SSS. La data di riferimento è quella dell'entrata in vigore dell'ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori.
Basso grado d'occupazione Art. 12 cpv. 4 Ordinanza DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle SSS	Chi insegna mediamente meno di quattro ore settimanali (circa 160 ore all'anno) non è tenuto a soddisfare i requisiti pedagogico - professionali.	L'istituto di formazione presso il quale è attivo il formatore decide in merito ai requisiti che quest'ultimo deve soddisfare.